

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
290/2022/R/EEL

**ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA CENTRALIZZAZIONE NEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE,
DISATTIVAZIONE, SOSPENSIONE PER MOROSITÀ E RIATTIVAZIONE
NEL SETTORE ELETTRICO**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

28 giugno 2022

Premessa

Con il presente documento per la consultazione l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) delinea i propri orientamenti in merito al completamento della fase di progressiva implementazione nel Sistema Informativo Integrato dei processi per la gestione delle forniture di energia elettrica, illustrando le modalità di gestione centralizzata delle prestazioni che comportano una variazione dello stato di energizzazione del punto di prelievo.

In particolare, vengono delineate le modalità di gestione centralizzata nell’ambito del SII delle richieste di attivazione, disattivazione, sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione nell’ambito del SII e un’innovazione di processo con riferimento alle richieste di sospensione del punto di prelievo per morosità e successiva riattivazione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **2 agosto 2022**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it o, in alternativa, all’indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
Unità SII, Processi e Monitoraggio

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.608
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati-retail@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Via dei Crociferi, 19, 00187, Roma, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

1	INTRODUZIONE	6
2	DISPOSIZIONI VIGENTI IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE, DISATTIVAZIONE E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA NEL SETTORE ELETTRICO	6
3	ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, DISATTIVAZIONE E DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA NEL SETTORE ELETTRICO	10
4	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE.....	14

1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce nel percorso delineato dall’Autorità in merito alla progressiva implementazione nell’ambito del SII dei processi prettamente commerciali e delle prestazioni attinenti ad attività più tecniche, funzionali alla gestione delle forniture di energia elettrica, nel contesto evoluto del mercato *retail* dell’energia.
- 1.2 In particolare, gli orientamenti delineati nel presente documento per la consultazione perseguono l’obiettivo *OS23* del Quadro Strategico 2022 – 2025 adottato dall’Autorità, per la promozione di un funzionamento efficiente e partecipato dei mercati *retail*, attraverso la revisione dei processi commerciali nell’ambito del SII, consentendo una separazione delle funzioni delle imprese distributrici rispetto a quelle delle società di vendita.
- 1.3 L’esecuzione di prestazioni quali l’attivazione (o riattivazione), la disattivazione, la sospensione della fornitura per morosità e la successiva riattivazione (di seguito anche: prestazioni tecniche-commerciali), non può prescindere da un’attività tecnica svolta dall’impresa distributtrice, tuttavia la gestione delle richieste di prestazione e dei relativi esiti di avvenuta esecuzione può trovare un’ottimizzazione, in termini di efficienza, uniformità e trasparenza, nel passaggio ad un sistema di scambi informativi centralizzato nell’ambito del SII.
- 1.4 Pertanto, nel presente documento per la consultazione, a seguito di una breve disamina delle attuali modalità di gestione delle prestazioni tecniche-commerciali, sono illustrati gli orientamenti in merito alle modalità di gestione delle medesime prestazioni nell’ambito del SII.

2 Disposizioni vigenti in relazione alla richiesta di attivazione, disattivazione e sospensione della fornitura nel settore elettrico

Richiesta di attivazione o riattivazione della fornitura di un punto di prelievo precedentemente disattivato

- 2.1 Ai fini dell’esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, è necessario eseguire una prestazione di attivazione della fornitura, che rientra

tra le prestazioni tecniche con riferimento alle quali sono definiti nel TIQE i livelli specifici e generali di erogazione della prestazione.

- 2.2 La richiesta di attivazione della fornitura avviene nell'ambito del rapporto bilaterale tra utente del trasporto e impresa distributrice, attraverso la messa a disposizione di molteplici strumenti informativi da parte delle imprese distributrici agli utenti del trasporto.
- 2.3 In particolare, la richiesta di attivazione che l'utente del trasporto presenta in relazione ad un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato D alla deliberazione 487/2015/R/eel, deve contenere almeno le informazioni relative a:
 - il codice POD;¹
 - i dati identificativi del cliente finale;
 - l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo.
- 2.4 Sulla base della richiesta di cui al punto precedente, l'impresa distributrice esegue la prestazione di attivazione della fornitura, nel rispetto del tempo massimo per l'esecuzione della prestazione, come previsto ai sensi del TIQE, pari a 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
- 2.5 Sebbene, dunque, siano state individuate le informazioni minime da trasmettere nella richiesta, proprio in vista della centralizzazione prospettata nel presente documento per la consultazione, il contenuto informativo e il formato del tracciato non sono finora stati oggetto di standardizzazione; pertanto, attualmente non è definito un tracciato univoco e standard, da utilizzare per la richiesta di attivazione o di riattivazione di un punto di prelievo precedentemente disattivato, comune a tutte le imprese del settore.
- 2.6 A seguito dell'esecuzione di una prestazione di attivazione della fornitura ai sensi del TIQE, oltre a dare un esito all'utente richiedente, l'impresa distributrice è tenuta ad aggiornare il RCU attraverso un flusso di aggiornamento *on condition*, da trasmettere al SII entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 4 della deliberazione 628/2015/R/eel.
- 2.7 Una volta aggiornato lo stato del punto di prelievo nel RCU, l'utente del trasporto, l'esercente la maggior tutela o la controparte commerciale

¹ Nel caso in cui non sia noto il codice POD, è possibile indicare il codice rilevabile dal misuratore, specificando la tipologia di tale codice.

inseriscono i dati di propria competenza relativi alla fornitura mediante un ulteriore flusso di aggiornamento *on condition*.

Richiesta di disattivazione della fornitura

- 2.8 La richiesta di disattivazione di un punto di prelievo attivo avviene secondo quanto previsto nelle Istruzioni Operative in tema di standard obbligatorio di comunicazione ai sensi del comma 3.3 delle “*Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica per le prestazioni disciplinate dal TIQE*” (di seguito: Istruzioni Operative in materia di standard di comunicazione o anche Istruzioni Operative) approvate con deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10.
- 2.9 La deliberazione ARG/elt 13/10, *inter alia*, ha definito i requisiti dei sistemi di trasmissione delle informazioni e i criteri di verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati.
- 2.10 Nelle Istruzioni Operative in materia di standard di comunicazione viene descritto, in particolare, il contenuto informativo minimo contenuto nella richiesta di prestazione e negli esiti alla medesima, nonché la sequenza di scambio dei flussi informativi tra utente del trasporto e impresa distributrice.
- 2.11 In particolare, con riferimento alla sequenza di scambio dei flussi in caso di disattivazione, le Istruzioni Operative prevedono:
- il flusso di richiesta della prestazione da parte dell’utente del trasporto;
 - il flusso di esito della verifica di ammissibilità da parte dell’impresa distributrice a seguito della ricezione della richiesta dell’utente del trasporto;
 - il flusso di esito della prestazione, in caso di esito positivo della verifica di ammissibilità della richiesta.
- 2.12 A seguito dell’esecuzione della prestazione di disattivazione, l’impresa distributrice è tenuta a trasmettere al SII, entro 3 giorni lavorativi dall’esecuzione della prestazione, un flusso di aggiornamento *on condition*, al fine di aggiornare il RCU con riferimento allo stato del punto di prelievo, secondo quanto previsto dall’Articolo 5 della deliberazione 628/2015/R/eel.

Richiesta di sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione

- 2.13 La regolazione dei servizi di dispacciamento e trasporto nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili è definita nel Titolo II del TIMOE.
- 2.14 Con riferimento ai casi di morosità dei clienti finali disalimentabili, l'utente del trasporto può richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'utente del trasporto idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta all'impresa distributrice.
- 2.15 Fermo restando gli obblighi di costituzione in mora del cliente e le fattispecie per cui non possa comunque essere presentata la richiesta, di cui all'Articolo 4, comma 4.3 del TIMOE, la richiesta di sospensione della fornitura è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo oggetto della richiesta, i seguenti elementi informativi:
- il POD;
 - la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale.
- 2.16 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, la richiesta di sospensione della fornitura può essere effettuata settimanalmente, con l'indicazione dell'ordine di priorità per l'esecuzione, sulla base di quanto comunicato dall'impresa distributrice con riferimento alla capacità mensile di sospensione assegnata a ciascun utente del trasporto per il mese successivo.
- 2.17 Per i punti di prelievo dotati di misuratore elettronico messo in servizio, la richiesta di sospensione può essere effettuata in ciascun giorno lavorativo del mese.
- 2.18 Dopo aver inviato la richiesta di sospensione della fornitura, l'utente del trasporto può revocarla in qualsiasi momento e, nel caso in cui la revoca pervenga all'impresa distributrice successivamente all'intervento di sospensione, la medesima equivale ad una richiesta di riattivazione.
- 2.19 La riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità avviene con le tempistiche previste dal TIQE. In particolare, come per la prestazione di disattivazione della fornitura, le modalità di gestione della riattivazione

della fornitura a seguito di sospensione per morosità sono definite dalle Istruzioni Operative in materia di standard di comunicazione.

2.20 Tali modalità di gestione prevedono il seguente scambio di flussi informativi:

- il flusso di richiesta di riattivazione da parte dell'utente del trasporto;
- il flusso di esito della verifica di ammissibilità da parte dell'impresa distributrice a seguito della ricezione della richiesta dell'utente del trasporto;
- il flusso di esito della prestazione, in caso di esito positivo della verifica di ammissibilità della richiesta.

2.21 Nelle circostanze sopra descritte, e cioè in caso di sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione del punto sospeso, lo stato di energizzazione del punto di prelievo indicato in RCU non cambia.

3 Orientamenti in merito alla gestione centralizzata delle richieste di attivazione, disattivazione e di sospensione della fornitura nel settore elettrico

3.1 Con riferimento alla gestione delle richieste delle prestazioni di attivazione o riattivazione di un punto precedentemente disattivato, di disattivazione, di sospensione per morosità e di successiva riattivazione è orientamento dell'Autorità passare da un sistema di interlocuzione bilaterale con scambi informativi basati su tracciati in parte standardizzati ad un sistema di gestione centralizzato nell'ambito del SII.

3.2 Come facilmente intuibile, i principali vantaggi della gestione centralizzata consistono nel garantire agli utenti del trasporto un'interfaccia unica per le richieste delle citate prestazioni tecniche/commerciali (che si affiancano ai processi già operativi nel SII quali lo *switching* e la voltura) e una standardizzazione completa dei flussi informativi, una maggiore trasparenza nella gestione delle richieste degli utenti del trasporto, tempestività nell'aggiornamento dei dati nel RCU e una semplificazione per le imprese distributrici nella gestione degli esiti della prestazioni eseguite e dei flussi di aggiornamento *on condition* dei dati nel RCU.

3.3 Con riferimento alle richieste di sospensione per morosità, la centralizzazione delle richieste è particolarmente importante in quanto queste ultime

producono effetti sullo *switching* e, in particolare, sulle tempistiche di gestione del processo di *switching*.


- 3.4 Attualmente, infatti, la procedura di *switching* prevede che un utente del trasporto in fase di richiesta possa manifestare la volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE.
- 3.5 In tale circostanza, tra le informazioni fornite all'utente richiedente lo *switching* ci sono le seguenti:
- se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
 - le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching* in corso.
- 3.6 Queste informazioni, per quanto descritto nel precedente Paragrafo 2, ad oggi, non sono nella disponibilità del SII e devono pertanto essere fornite, attraverso il SII, dalle imprese distributrici, con un impiego di tempi tecnici di gestione della revoca della richiesta di *switching* complessivamente pari a 7 giorni lavorativi².
- 3.7 La centralizzazione delle richieste di sospensione per morosità, consentendo al SII di avere già a disposizione le informazioni di cui al precedente punto 3.5, costituisce quindi un passaggio fondamentale anche nell'ambito della riforma del processo di *switching* nel settore dell'energia elettrica, che l'Autorità è tenuta a mettere in atto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in attuazione della Direttiva UE

² Le tempistiche di dettaglio per la gestione della revoca di una richiesta di *switching*, ai sensi del comma 6.3 del TIMOE, sono descritte all'Articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel.

2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

3.8 La gestione centralizzata delle richieste di prestazioni tecniche-commerciali, dovrà avvenire secondo il modello di seguito schematizzato, che sostanzialmente prevede i seguenti passaggi:

1. l'utente del trasporto invia la richiesta della prestazione tecnica-commerciale al SII;
2. il SII effettua una verifica di ammissibilità, volta a controllare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali (coerenza con dati RCU) della richiesta, e trasmette la richiesta all'impresa distributrice;
3. l'impresa distributrice esegue la prestazione ai sensi del TIQE;
4. l'impresa distributrice trasmette l'esito della prestazione al SII;
5. il SII trasmette l'esito all'utente richiedente e aggiorna il RCU.



3.9 In ragione del fatto che la gestione centralizzata delle prestazioni tecniche-commerciali consente al SII, che effettua le verifiche di ammissibilità delle richieste, e a tutti gli operatori interessati di avere evidenza del ruolo degli operatori a vario titolo abbinati al punto di prelievo nel RCU; in particolare,

essendo nota e certificata la “relazione di sistema” POD-Controparte commerciale-Utente del Trasporto-Impresa distributrice, si ritiene possibile introdurre degli efficientamenti nella gestione delle richieste di sospensione per morosità (e successiva riattivazione).

- 3.10 In particolare, rispetto al modello in cui la richiesta di sospensione per morosità viene effettuata dall'utente del trasporto, è orientamento dell'Autorità prevedere, in alternativa, che la richiesta venga effettuata direttamente dalla controparte commerciale, la quale ha il rapporto contrattuale con il cliente finale, facilitando in questo modo sia le richieste di sospensione sia le successive richieste di riattivazione del punto sospeso. La regolazione vigente prevede, infatti, che le procedure funzionali alla gestione della morosità del cliente possano essere attivate solo a seguito di effettiva morosità del cliente e a seguito dell'adempimento di una serie di obblighi da parte della controparte commerciale. Sul tema, peraltro, è utile considerare come recentemente si siano manifestati alcuni casi in cui la richiesta di sospensione della fornitura per morosità sia stata effettuata dall'utente del trasporto a fronte di morosità della controparte commerciale nei propri confronti e in presenza di regolari pagamenti da parte del cliente finale. Tali scorrettezze, esplicitamente vietate dalla regolazione e attualmente perseguite attraverso procedimenti prescrittivi e sanzionatori, potrebbero essere preventivamente evitate spostando sulla controparte commerciale la responsabilità della richiesta, come si intende qui proporre.
- 3.11 Nell'ambito delle verifiche di ammissibilità delle richieste di sospensione (o di successiva riattivazione), il SII dovrebbe controllare l'abbinamento della controparte commerciale al punto di prelievo e, in caso positivo, trasmettere la richiesta all'impresa distributrice per l'esecuzione della richiesta e all'utente del trasporto per opportuna informazione.
- 3.12 Una volta che l'impresa distributrice avrà trasmesso l'esito della richiesta al SII, il SII trasmette le informazioni ricevute alla controparte commerciale e all'utente del trasporto e, nel caso, aggiorna il RCU.
- 3.13 L'impostazione descritta al precedente alinea 3.10, che responsabilizza in maniera diretta la controparte commerciale, e che a tendere potrà trovare applicazione anche in altri processi gestiti dal SII – quali il processo di cambio fornitore, tenendo naturalmente in considerazione le specificità e complessità del processo di *switching* – si ritiene sia maggiormente adatta al contesto di mercato *retail* dell'energia elettrica attuale e futuro. Questa impostazione, infatti, tende ad avvicinare al cliente finale l'operatività di sistema e le

connesse procedure ed è resa possibile dal ruolo ormai consolidato del SII nella gestione dei processi commerciali basati sul RCU.

Spunti per la consultazione

- S1 In linea generale, si concorda con gli orientamenti delineati nel presente documento per la consultazione in merito alla centralizzazione nel SII delle prestazioni tecniche-commerciali? Se no, motivare.*
- S2 In particolare, si ritiene che la gestione centralizzata delle prestazioni tecniche-commerciali descritte nel presente documento per la consultazione possa trovare applicazioni secondo il modello di gestione prospettato? Se no, motivare, eventualmente anche differenziando le argomentazioni per le singole tipologie di prestazione.*
- S3 Si ravvedono criticità nell'orientamento prospettato in cui, una volta centralizzata la richiesta di prestazione, sia la controparte commerciale ad effettuare la richiesta di sospensione per morosità (e la successiva riattivazione)?. Se si, motivare.*

4 Modalità e tempistiche di implementazione

- 4.1 Con riferimento alle modalità attuative per il passaggio ad una gestione centralizzata delle richieste delle prestazioni di attivazione/riattivazione, disattivazione, sospensione per morosità e successiva riattivazione del punto sospeso, si intende procedere con la definizione, nell'ambito del Gruppo di Lavoro dedicato allo definizione dei flussi informativi standard per il settore elettrico, del contenuto informativo dei flussi che verranno scambiati mediante il SII, sulla base delle informazioni già oggi trasmesse nell'interlocazione tra utente del trasporto e impresa distributrice.
- 4.2 Successivamente, il Gestore del SII pubblicherà le specifiche tecniche funzionali alla gestione centralizzata dei processi di cui al precedente punto 4.1 al fine di consentire l'avvio delle attività tecniche di sviluppo da parte degli operatori.
- 4.3 In considerazione dello stato di standardizzazione già quasi completo e consolidato dei flussi informativi utilizzati per la gestione delle prestazioni tecniche-commerciali oggetto del presente documento per la consultazione, in base al quale si ritiene che l'attività di cui al precedente punto 4.1 sia

relativamente priva di criticità, si prevede che la gestione centralizzata delle prestazioni in discorso possa trovare applicazione entro 9 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione.

Spunti per la consultazione

S4 Si concorda con il percorso di implementazione prospettato? Se no, motivare.

S5 Si condividono le tempistiche di implementazione prospettate? Se no, motivare.